DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 320

Rettifica ed integrazione degli schemi di contratto approvati con la D.G.R. n. 2163/2016 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. e con la D.G.R. n. 2303/2017 per i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del SSR.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2163 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha modificato - in applicazione della L. 190/2014 e della L. 208/2015 - gli schemi di contratto approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 dell'11/12/2014 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2596 dell'11/12/2014 per i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, ivi compresi i rispettivi elenchi degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza.

Con la D.G.R. n. 2303 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha altresì approvato lo schema di contratto da stipularsi tra la Regione Puglia ed i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del S.S.R., comprensivo dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza.

Successivamente, tuttavia, con parere PUGLIA-DGPROGRGS-18/10/2017 - 0000164-P il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle verifiche sul Programma Operativo 2016-2018 - Obiettivo "Dirigenza Sanitaria e governo clinico" hanno chiesto alla Regione Puglia, con specifico riferimento alla predetta D.G.R. n. 2163/2016, di integrare l'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") degli schemi di contratto citati con riferimento alla valutazione di metà mandato del Direttore generale, specificando "all'art. 8 comma 3, le scadenze temporali per ogni fase indicata, [e] prevedendo comunque un tempo massimo entro cui il Presidente della Regione debba emanare ii provvedimento di decadenza del Direttore Generale".

Inoltre, nell'ambito della Verifica Adempimenti 2015 di cui all'All.1 -160 Puglia della riunione 23/11/2017, i Ministeri affiancanti, con riferimento all'obiettivo vincolante a pena di decadenza di cui al punto 4) "Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato" dell'allegato 1.1. agli schemi di contratto approvati con le predette D.G.R. n. 2595/2014 e n. 2596/2014, hanno rappresentato che "ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge n. 95/2012, per gli enti del SSN vige l'obbligo di ricorso alle convenzioni delle CAI di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza di convenzioni, vige l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip o dalla CAT di riferimento. Inoltre la legge n. 208/2015, all'articolo 1, comma 548 e seguenti, per le categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal DPCM di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 66/2014, prevede l'obbligo di approvvigionarsi dalle CAT di riferimento ovvero dalla Consip. Pertanto in nessun caso è prevista la facoltà, per gli enti del SSN, di procedere ad iniziative autonome per gli acquisti di beni e servizi presenti in convenzioni attive utilizzando i parametri di qualità/prezzo Consip", raccomandando alla Regione Puglia di modificare il predetto obiettivo.

Pertanto, ai fine di ottemperare alle predette osservazioni ministeriali, è necessario procedere ad una nuova approvazione degli schemi di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori generali di Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR, rispettivamente <u>Allegati n. 1 e 3</u> al presente schema di provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, modificati con specifico riferimento all'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") ed all'obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di "Acquisto di beni e servizi" dell'Allegato al medesimo schema contrattuale.

Si ritiene di procedere, in analogia, anche per gli IRCCS pubblici del SSR, apportando le medesime modifiche all'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") dello schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del S.S.R. ed all'obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di "Acquisto di beni e servizi", dell'Allegato 1.1 al medesimo schema contrattuale, approvato con la citata D.G.R. n. 2303/2017.

Si propone pertanto una nuova approvazione dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori generali degli IRCCS pubblici del SSR, <u>Allegato n. 5</u> al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È inoltre necessario procedere, conseguentemente, all'approvazione di uno schema di *addendum* ai contratti di diritto privato già stipulati dai Direttori generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente <u>Allegati n. 2, 4 e 6</u> quali parti integranti e sostanziali al presente schema di provvedimento.

Si fa presente infine che con la pubblicazione sul sito del Ministero delia Salute, in data 12/2/2018, dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. è entrato pienamente in vigore il D.Lgs. n. 171/2016, che ha sostituito la previgente disciplina in materia di nomina e valutazione del Direttori generali delle Aziende ed Enti SSN di cui agli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.

Occorre pertanto adeguare anche alla predetta novella normativa gli schemi contrattuali relativi ai Direttori generali di ASI, AOU ed IRCCS del SSR di cui agli Allegati 1, 3 e 5 al presente schema di provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziarla sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita, e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

A voti unanimi espressi nel modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

Di approvare i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
 Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente Allegati n. 1, 3 e

5 al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, al fine di adeguarli alle osservazioni ministeriali in merito all'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") dello schema di contratto ed all'obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di "Acquisto di beni e servizi" del relativo allegato, nonché alla nuova normativa in materia di nomina e valutazione dei Direttori Generali introdotta dal D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.

- Di approvare altresì lo schema di addendum ai contratti già stipulati dai Direttori generali attualmente in carica delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Allegati n. 2, 4 e 6 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con specifico riferimento all'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") ed all'obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di "Acquisto di beni e servizi" del relativo allegato.
- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA

il dott.	. nato a	il	, il quale interviene ed
agisce in rappresentanza della			
tempore della Giunta Regional			
Nazario Sauro n. 33			
•	e		
il dott.	,		11
residente a			nominato Direttore generale
dell'Azienda Sanitaria Locale			
del			
		•	
Si conviene e si stipula quanto s	egue:	•	
•	ADT 4		•
	ART. 1 (<i>Oggetto</i>)		
	(OGGE110)		
1. La Regione Puglia, ai sensi del	D.Lgs. n. 171/2016, confe	risce l'incarico di	Direttore generale dell'Azienda
Sanitaria Locale	•		-
	ART. 2		
	(NATURA DELL'INC	ARIĆO)	
			no e con impegno esclusivo a
		_	192 s.m.i. e dalle leggi regionali estione disciplinata da norme di
legge e di regolamento o da a			estione discipilitata da norme di
regge e al regolumento o ad a	tti di programmazione reg	ionaic.	
	ART. 3		
	(RESPONSABILIT		
			e gli indirizzi prescritti da leggi
ed atti programmatori sia na		d osservare i pri	ncipi, le direttive e gli distrib
generali stabiliti dalla Giunta I	Regionale.		
		-	
•	. ,		I BEGODE

2.	Il dott, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3.	Il dott è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
	ART. 4
	(ΟΒΙΕΤΤΙΝΙ)
1.	Il dott è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, riportati a margine (All. 1.1) del presente contratto, nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto.
2.	Il dott. <u> </u>
3.	Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli

4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte dei Servizi e delle Sezioni regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi.

sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.

adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive,

ART. 5 (VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

- 1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza.
- 2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, che procede sulla base dei dati forniti dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall'A.Re.S. S. per quanto di rispettiva competenza.
- 3. Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.

ART. 6 (COMPENSO)



- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € _______ al lordo di oneri e ritenute di legge.
- Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
- 3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
- 4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

ART. 7 (DURATA)

- Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni ______ a decorrere dalla data di insediamento.
- 2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
- In caso di modifica dell'ambito territoriale dell'Azienda disposta con legge regionale, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
- 4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. ______ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonchè di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine (All. 1.1) del presente contratto, il Presidente della Regione – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma della contestazione el contratto dichiarando la decade della Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Preside della

Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.

- 2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
- 3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione.
- 4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
- 5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
- 6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9 (Tutela Legale)

- 1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interessi ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
- In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10 (NORMA FINALE E DI RINVIO)

- Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
- Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)



	ART. 12
	(REGISTRAZIONE)
1.	Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2.	Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.
Bar	i, li
	IL PRESIDENTE DELLA IL DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE
	APPROVAZIONE ESPRESSA
	Il sottoscritto dott preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").
	Bari, Iì Il Direttore Generale
	·
TRA	ATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.Lg	ottoscritto dott, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del gs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità relate al presente contratto.

Il Direttore Generale

Bari, lì.....



All. 1.1

OBJETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

i ji sa ili

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

- La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi :
- a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale:
- b) Mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) Mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015].
- d) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione. [D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono teputicasi.

approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi del categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionarsi del categorie merceologiche del settore sanitario come individuate da provvigionario del categorie del categori del categorie del categorie del categorie del categorie del cate

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 del Presidente del Consiglio del Presidente del Consiglio del Consig

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

- 5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
- [L. 120/2007, art. 1, co. 7].
- 6) Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate. [L.R. 32/2001, art. 11]
- 7) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali. [L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]
- 8) Controllo e monitoraggio dei comportamenti prescrittivi di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, entro i limiti del budget ad essi attribuito.

 [D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 8-octies, co. 1 e 2; L.R. 4/2003, art. 36, co. 6]
- 9) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.
- D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004]
- 10) Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n, stipulato tra il Dott.			
in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-			
tempore della Giunta Regionale, e il Dott, nominato Direttore Generale			
dell'Azienda Sanitaria Locale con Deliberazione della Giunta Regionale n			
del, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle osservazioni effettuate			
– con specifico riferimento alle scadenze temporali delle fasi della valutazione di metà mandato del			
Direttore generale nonché all'obiettivo inerente l'acquisto di beni e servizi – dal Ministero della Salute e dal			
Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle verifiche sul Programma Operativo 2016-2018 nonchè			
nell'ambito della Verifica Adempimenti 2015 di cui all'All. $1-160$ Puglia della riunione 23/11/2017, le parti,			
ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano			
quanto segue:			

Art. 1

(Modifica art. 8, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 8 è così sostituito:

"In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decade della della contestazione e/o non risultino pirettore generale, e provvedendo alla sua sostituzione ".

Art. 2

(Modifica Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) dell'Allegato 1.1)

L'obiettivo n. 4) dell'Allegato 1.1. – "Obiettivi vincolanti a pena di decadenza Direttore generale ASL" al presente contratto è così sostituito:

"4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

	Tra .
il	dott nato a il il quale
P	nterviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente <i>pro-tempore</i> della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33
	e
:1	dott. nato a il
11	dott.
	generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria con Deliberazione della Giunta Regionale n del
S	i conviene e si stipula quanto segue:
	ART. 1
	(OGGETTO)
L.	La Regione Puglia, ai sensi dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 171/2016, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria al Dott.
	ART. 2
	(NATURA DELL'INCARICO)
1.	Il dott si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/1992, dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.
	ART. 3
	(RESPONSABILITÀ)
1.	Il dott si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali e ad osservare i principi, le directivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.

2.	Il dott, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 24 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.	1/90
3.	Il dottè tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle ris l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.	iorse,
	ART. 4 (<i>Obiettivi</i>)	
1.	è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pe decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, riportati a margine (All. 3.1) del pre contratto, nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi appre successivamente alla stipula del presente contratto.	sente
2.	Il dott. <u>è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mai individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di cara economico-finanziario che di salute individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimen</u>	ttere
3.	Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempie evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione di norme di finanza pubb degli adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Bene Sociale e dello Sport per Tutti che a sua volta riferisce all'Assessore competente. L'Asses valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimer decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdedi dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimen decadenza.	nze – lica e essere ssore, nto di uzioni
4.	Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attrannualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Bene Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obietti parte delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale per i s	sono ssere ivi da

ART. 5

Socio-Sanitari (A.Re.S.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta

(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

Regionale per l'individuazione degli stessi.

- Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 517/1999, dal vigente Protocollo d'Intesa Regione-Università e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
- 2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, uno dei cui componenti è designato dall'Università di riferimento. Tale valutazione è espletata sulla base del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.lgs. 502/92 s.m.i. e del parere del Rettore dell'Università, nonchè sulla base delle relazioni previamente acquisite dalla Commissione dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'Azienti delle valutazioni gestionali annuali effettuate nei confronti del Direttore generale interessato nella periodo.

di riferimento e delle informazioni fornite dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall'A.Re.S.S. per quanto di rispettiva competenza.

3. Le modalità di svolgimento della valutazione sono quelle previste dal Protocollo d'Intesa Regione-Università di riferimento di cui al comma 1 e, per quanto compatibili, dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore.

ART. 6 (COMPENSO)

- Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € ______ al lordo di oneri e ritenute di legge.
- Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
- 3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
- 4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

ART. 7 (DURATA)

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni ______ a decorrere dalla data di insediamento.
- 2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
- 3. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. ______ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

100

ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 della presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del priori di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonchè di violazione degli obblighi (Manategia)

di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine (All. 3.1) del presente contratto, il Presidente della Regione – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 – risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.

- 2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
- 3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto.
- 4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
- 5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
- 6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9 (TUTELA LEGALE)

- 1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interessi ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
- In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10 (NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n s.m.i., dal vigente Protocollo di Intesa tra Regione ed Università di riferimento, dal D.Lgs.

e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo del Codice Civile.

2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11 (FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12 (REGISTRAZIONE)

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

presente contratto.

Bari,lì.....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE
APPROVAZIONE ESPRESSA	
	preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, i sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le consabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 0 ("Norma finale e di rinvio").
Bari, N	
	Il Direttore Generale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il sottoscritto dott p	reso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate a

Il Direttore Generale

All. 3.1

OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. AOU (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

- 1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale. [Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].
- 2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione dei piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
- d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sonra indicato.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274- art. 1, Legge n. 208/2015, commi 528, 534 e 535].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione. [D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore innovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]

6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti al flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004]

8) Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari ed al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n, stipulato tra il Dott.
, in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-
tempore della Giunta Regionale, e il Dott nominato Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria con Deliberazione della Giunta
Regionale n del, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle
osservazioni effettuate – con specifico riferimento alle scadenze temporali delle fasi della valutazione di
metà mandato del Direttore generale nonché all'obiettivo inerente l'acquisto di beni e servizi – dal
Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle verifiche sul Programma
Operativo 2016-2018 nonchè nell'ambito della Verifica Adempimenti 2015 di cui all'All. 1 – 160 Puglia della
riunione 23/11/2017, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo
convengono e concordano quanto segue:

Art. 1

(Modifica art. 8, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 8 è così sostituito:

"In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione segondo de la contratto.

disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto ".

Art. 2

(Modifica Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) dell'Allegato 1.1)

L'obiettivo n. 4) dell'Allegato 1.1. – "Obiettivi vincolanti a pena di decadenza Direttore generale AOU" al presente contratto è così sostituito:

" 4) Acquisto di beni e servizi.

Bari, li

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche dei settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra' .			
il dott, nato a il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente <i>pro-tempore</i> della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33			
	e		
a di co	dott, nato ail, residente, nominato Direttore generale dell'Istituto i Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) on D.P.G.R. n del conviene e si stipula quanto segue:		
	ART. 1 (<i>O</i> GGΕΤΤΟ)		
L .	La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 288/2003 e della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)		
ART. 2 (NATURA DELL'INCARICO)			
1.	Il Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/2003, dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione nazionale e regionale in materia.		
	ART. 3		

ART. 3 (RESPONSABILITÀ)

- 1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione.
- 2. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m. tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4 (OBIETTIVI)

- Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il Decreto Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
- 2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle norme nazionali e regionali, riportati in Allegato 5.1 al presente contratto.

ART. 5 (VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

- Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dell'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e della normativa regionale di settore.
- 2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART. 6 (COMPENSO)

- Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. ed in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia – un compenso annuo pari ad €
 al lordo di oneri e ritenute di legge.
- Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
- 3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
- 4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti del Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnatione del compositivo del compositi del compositivo del compositivo del compositivo d

ART. 7 (DURATA)

- 1. L'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
- 2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
- In caso di riconversione o accorpamento dell'Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
- 4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

- 1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonchè di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine (All. 5.1) del presente contratto, il Presidente della Regione previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.
- 2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Presidente della Regione e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
- 3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto.

4. In tutti i casi di cessazione dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione dell'incarico

- 5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
- 6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9 (Tutela Legale)

- 1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interessi ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
- 2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10 (Norma finale e di rinvio)

- Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dal D.Lgs. 171/2016 e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
- 2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11 (FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12 (REGISTRAZIONE)

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li		
	1	•
IL PRESIDENTE DELLA REGIO	NE ,	IL DIRETTORE GENERALE



ndicati, li Civile, le urata"), 8
art.13 del ali per le



All. 5.1

OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. IRCCS (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

- 1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale. [Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].
- 2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

- La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:
- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
- d)·mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 2741.

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione. [D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]



6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004]

8) Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.

n riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n, stipulato tra il Dott.
in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-
empore della Giunta Regionale, e il Dott
ell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
lel, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle osservazioni effettuate
con specifico riferimento alle scadenze temporali delle fasi della valutazione di metà mandato del
Direttore generale nonché all'obiettivo inerente l'acquisto di beni e servizi – dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle verifiche sul Programma Operativo 2016-2018 nonchè
nell'ambito della Verifica Adempimenti 2015 di cui all'All. 1 – 160 Puglia della riunione 23/11/2017, le parti,
erma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano
quanto segue:

Art. 1

(Modifica art. 8, comma 4)

Il comma 4 dell'art. 8 è così sostituito:

"In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla conformatica della della conformatica dell

contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto ".

Art. 2 (Modifica Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) dell'Allegato 1.1)

L'obiettivo n. 4) dell'Allegato 1.1. – "Obiettivi vincolanti a pena di decadenza Direttore generale IRCCS" al presente contratto è così sostituito:

"4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE

Bari, li

